

BGer 2F_8/2014 vom 10. Mai 2014

Bundesgericht, 2014-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_8_2014

FR: TF 2F_8/2014 du 10 mai 2014

IT: TF 2F_8/2014 del 10 maggio 2014

Erwägungen

E. 1

Giusta l' art. 61 LTF , le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. Queste possono essere modificate, oltre che mediante una procedura di revisione, in caso di restituzione del termine il cui non rispetto ha comportato una decisione di inammissibilità.

La restituzione del termine è disciplinata all' art. 50 LTF . Secondo questa norma se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso (art. 50 cpv. 1 LTF). La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata (art. 50 cpv. 2 LTF).

La restituzione del termine presuppone l'adempimento di tre condizioni cumulative: un impedimento non colpevole della parte o del suo rappresentante, l'inoltro della domanda di restituzione del termine e l'esecuzione dell'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Il Tribunale federale esamina la domanda di restituzione del termine sulla base dei mezzi di prova forniti dall'istante (DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87).

E. 2

Innanzitutto va osservato che il termine legale di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento per presentare la domanda di restituzione è stato nella fattispecie manifestamente disatteso: come emerge dagli atti il pagamento della seconda rata è stato effettuato l'8 marzo 2014: la domanda di restituzione doveva pertanto essere inoltrata entro il 7 aprile e non il 16 aprile 2014, come avvenuto in concreto.

Emerge poi dalla dichiarazione rilasciata dalla consorte ed allegata alla domanda, che ella ha considerato che la data del pagamento non era importante (

"non pensavo che fosse così grave pagarla [la fattura] un giorno dopo pensavo che non era così importante la data") : non si è quindi in presenza di un impedimento non colpevole nel senso richiesto dalla giurisprudenza, ossia non si tratta di un disturbo che ha debilitato la moglie dell'istante in modo tale d'impedirle d'incaricare qualcuno di provvedere tempestivamente al versamento al suo posto (DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255 consid. 2a pag. 255).

Al riguardo occorre precisare che il decreto del 22 gennaio 2014 concernente il pagamento delle spese giudiziarie è stato ricevuto dall'istante prima della sua partenza per l'estero: egli sapeva pertanto che, come ivi indicato, se la totalità dell'anticipo spese non era versato entro l'ultimo giorno del termine assegnato, cioè il 7 marzo 2014, il suo ricorso sarebbe stato

dichiarato inammissibile. Gli incombeva pertanto istruire correttamente sua moglie al proposito, segnatamente renderla attenta al fatto che il termine accordato doveva imperativamente essere rispettato e delle conseguenze che potevano derivare nel caso contrario, affinché ella adottasse tutte le misure utili per potere osservare detto termine.

E. 3

Non essendo stato rispettato il termine per inoltrare la domanda di restituzione e non essendovi stato impedimento non colpevole della rappresentante dell'istante, così come richiesto dall' art. 50 cpv. 1 LTF , la domanda di restituzione del termine deve pertanto essere respinta.

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.